

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18344 Anno 2020

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: CASA FILIPPO

Data Udiienza: 03/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE BLASI ALESSANDRA nato a CASAGIOVE il 13/11/1978

avverso l'ordinanza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di SPOLETO

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *Simone PERELLI*, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. DE BLASI Alessandra propone ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati elencati nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto in data 5.7.2011.

Deduce la difesa della ricorrente che il giudice adito non ha tenuto in adeguata considerazione, fra gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, della omogeneità dei reati giudicati, della loro contiguità temporale e della condizione di tossicodipendente della condannata in un periodo coincidente con quello di commissione di gran parte dei reati da valutare.

Tale pluralità di indici, del resto, aveva già consentito alla interessata di beneficiare della richiesta disciplina della continuazione, sia in sede di cognizione che di esecuzione, in relazione a reati oggetto di condanne riportate nel certificato del casellario giudiziale.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in sostanziale adesione alla prospettazione della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Va premesso, in sintonia con quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

3. Ciò posto, il Collegio rileva che il giudice di Spoleto, con osservazioni spesso vicine alla inintelligibilità, ha escluso l'unicità del disegno criminoso, abdicando, in primo luogo, al doveroso esercizio del potere istruttorio di acquisire le sentenze d'interesse (individuabili attraverso il riferimento, operato dalla difesa, all'elenco contenuto nell'allegato provvedimento di "cumulo" del 5.7.2011) e, in secondo luogo, paradossalmente e contraddittoriamente,



rigettando l'istanza anche in relazione a reati, giudicati con cinque sentenze, riportate sotto le lettere B), C), D), F) e G) nel provvedimento di "cumulo" del 16.12.2011 (già ricomprese in quello precedente del 5.7.2011 di cui si è detto), rispetto ai quali il Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva già riconosciuto, in sede di esecuzione (ordinanza del 4.7.2000: v. n. 16 del certificato del casellario giudiziale in atti), l'applicazione della continuazione.

4. Nel prescindere dai dati conoscitivi offerti dalle sentenze di condanna, affatto indispensabili per la ricostruzione *a posteriori* dell'atteggiamento interiore del soggetto agente, il provvedimento censurato risulta tanto più contraddittorio ed illogico nella parte in cui dà prova di non aver considerato - in difformità da quanto più volte statuito da questa Corte (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 dell'8/11/2013, dep. 31/1/2014, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/2/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/3/2001, Ibba, Rv. 219529) - neppure gli accertamenti condotti in sede di cognizione, con particolare riferimento ai giudizi conclusi con sentenze del Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 22.6.1999 (irrevocabile il 16.10.1999) e in data 23.9.1999 (irrevocabile il 7.12.1999) - riportate nel certificato del casellario giudiziale ai numeri 8) e 10) e coincidenti con quelle elencate nel provvedimento di cumulo 5.7.2011 alle lettere E) e H) - laddove la continuazione (interna) era stata riconosciuta con riguardo a condotte delittuose temporalmente vicine a quelle, già menzionate, per le quali il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81, cpv., cod. pen.

Del tutto assertivo, infine, è il provvedimento impugnato nella parte in cui si limita a definire "insufficiente" la condizione di tossicodipendenza della DE BLASI, senza misurarsi con la documentazione allegata e la sua collocazione temporale in relazione alle vicende delittuose oggetto di valutazione.

5. In conclusione, il giudice dell'esecuzione è pervenuto all'epilogo decisorio con motivazione sostanzialmente "apparente", senza, cioè, aver apprezzato le singole vicende fattuali e senza esporre, con la necessaria chiarezza argomentativa, le ragioni del rigetto, ancorando queste ultime ad affermazioni astratte e non a dati concreti riguardanti i singoli episodi criminosi già giudicati, così praticamente impedendo la verifica di congruenza dei parametri di valutazione, solo genericamente indicati, alle circostanze del caso demandato al suo vaglio e dell'iter logico seguito per addivenire alla decisione (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

6. I vizi motivazionali riscontrati e l'omessa applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali, sopra richiamati, impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Spoleto, in diversa composizione (v. Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza, da condursi alla luce dei formulati rilievi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente